

R.G. 871/05

TRIBUNALE DI BRINDISI

CAUSA CIVILE

IL CASO.it



Rep. 2073/05  
Cron 4051/05

ORIGINALE

TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

Avv. Antonio PUTIGNANO  
Via S. Anna, 14 - 72013 Ceglie Messapica (BR)  
Tel. 0831.383212 - 368.570934  
e-mail: iqputi@tin.it

Il Giudice Designato dott. Francesco GILIBERTI

- a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28 settembre 2005;
- esaminati gli atti e i documenti prodotti;

PREMESSO

Con ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03, ~~Maggi Valeria~~ e ~~Nunzio Antonio~~ hanno esposto che: 1) fra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, la sig.ra Magri, si recava presso la Banca del Salento, agenzia di ~~Messagne~~, ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al fine di investire in titoli di Stato i propri risparmi ed il TFR del coniuge ~~Nunzio Antonio~~ ed un funzionario, tale sig. ~~Mauro Raffaele~~, le proponeva l'acquisto di acquistare un BTP con scadenza 1.7.2006; 2) per tale investimento la sig.ra ~~Maggi~~ prestava il proprio consenso, firmando moduli prestampati che gli venivano sottoposti, senza riceverne copia e senza che i medesimi fossero compilati in sua presenza; 3) nel marzo 2003, allarmata da notizie diffuse dai mass media, la ~~Maggi~~ si ripresentava in banca per acquisire più dettagliate informazioni sui titoli acquistati, apprendendo soltanto allora che si trattava non di titoli di Stato ma di altri titoli ad altissimo rischio e che il proprio investimento aveva subito la perdita di circa il 65% del capitale; 4) i ricorrenti erano persone in possesso del titolo di studio della licenza elementare, ed avevano sempre svolto attività di operaio e casalinga; 5) l'operazione posta in essere dalla Banca era illecita, nulla e/o annullabile: in primo luogo, infatti, mancavano i documenti che potessero giustificarla, quali previsti dal T.U.F. approvato con d. lgs. 24.2.1998, n. 58, e dal regolamento Consob adottato con delibera n. 11522 del 1.7.1998; in secondo luogo, il contratto concluso tra la sig.ra Magri e la Banca era affetto da nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., in quanto il cliente non era stato adeguatamente informato in ordine ai rischi dell'operazione, la Banca non aveva segnalato di essere in conflitto di interessi, il contratto relativo alle opzioni Put, collegato all'acquisto del BTP, non conteneva gli elementi essenziali che potessero qualificarlo come tale, ed era quindi nullo per indeterminatezza dell'oggetto; 6) in ogni caso, potevano configurarsi nella specie ipotesi di errore e di dolo previsti dall'art. 1427 ss. c.c., con conseguente annullabilità del contratto; 7) il contratto inoltre era inefficace per violazione del principio di correttezza e buona fede ex art.

02.12.05  
JEL

1175, 1337 e 1375 c.c.

Tutto ciò esposto, pertanto, i ricorrenti domandavano che fosse pronunciata nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena ordinanza immediatamente esecutiva di condanna al pagamento della somma di € 12.000.000 – previa detrazione delle cedole rimosse a titolo di interessi -, oltre interessi dalla data dell'operazione al soddisfo, per il titolo e le ragioni di cui al ricorso, con condanna della Banca convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Costituitasi in giudizio, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del procedimento sommario attivato dai sig.ri ~~Nanni~~ e ~~Maggi~~, e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso, ovvero, in via subordinata, il mutamento del rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del procedimento.

Il procedimento veniva sommariamente istruito attraverso il libero interrogatorio della ~~Maggi~~ e l'ascolto di informatori, quindi all'udienza del 28/9/2005 questo giudicante si riservava per la decisione.


#### OSSERVA

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per giudizio abbreviato ex art. 19 d. lgs. 17.1.2003, n. 5, sollevata dalla Banca resistente.

Tale eccezione è infondata, in quanto, nella specie, ricorrono tutti gli elementi richiesti dal citato art. 19 per l'esperibilità di tale forma di procedimento. Trattasi, infatti, nella fattispecie in esame, di controversia: a) rientrante nelle previsioni di cui all'art. 1, lett. d), d. lgs. n. 5/2003; b) avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro; c) non riguardante un'azione di responsabilità da chiunque proposta.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti emerge che la ricorrente sig.ra ~~Maggi~~, anche per conto del marito sig. ~~Nanni~~, ha concluso con la Banca del Salento, divenuta successivamente Banca 121 e di seguito incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, un contratto di negoziazione di ordini su strumenti finanziari, denominato "BTP/ ON LINE".

Tale contratto è caratterizzato dalla coesistenza di due singole operazioni costituenti due diversi contratti di compravendita di strumenti finanziari: il primo è denominato «conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari», e con tale contratto il cliente acquista un BTP con scadenza 1.7.2006; il secondo è un contratto di vendita di opzioni Put collegate all'andamento dei corsi su titoli



azionari: con tale contratto il cliente vende alla Banca un tot di opzioni Put.

Il BTP 1.7.2006 è un Buono del Tesoro Poliennale con durata decennale (1.7.1996-1.7.2006), con cedola semestrale fissa posticipata, produttivo di interesse lordo annuale pari all'8.75%.

L'opzione Put è uno strumento finanziario "derivato" per tale intendendosi uno strumento il cui valore deriva da un'attività sottostante, reale (una merce) o finanziaria (tassi di interesse, valute, titoli di Stato, indici di borsa, azioni).

Nel mercato finanziario, l'opzione Put è un contratto che nella forma più semplice consiste nella cessione da parte di un venditore (writer: nello specifico è il cliente della banca che come tale riceve in contropartita un corrispettivo denominato premio) a un acquirente (buyer: nello specifico la Banca del Salento) del diritto (non obbligo) di vendere una data quantità di un certo strumento finanziario ad un prezzo prefissato (prezzo d'esercizio o strike price) entro una certa data futura (opzione americana) o allo scadere di essa (opzione europea).

Come compenso del diritto di opzione, il compratore (la Banca) paga al venditore (il cliente) un premio, che rappresenta il premio dell'opzione.

Così facendo, l'acquirente dell'opzione (la Banca) limita i rischi dell'investimento al solo ammontare del premio pagato, mentre il cedente del diritto (il cliente della Banca) si espone a rischi potenzialmente illimitati.

Al contrario, mentre per il cedente dell'opzione il guadagno è limitato al premio percepito, per l'acquirente del diritto il guadagno massimo potrebbe coincidere con l'intero controvalore del contratto, diminuito del premio pagato.

L'investimento in "BTP/ON LINE", pertanto, è diverso da quello in normali titoli di Stato: esso, infatti, a differenza di un investimento puro in titoli di Stato, non garantisce il conseguimento di un rendimento certo o predeterminato. Il differenziale di rendimento che il "BTP/ON LINE" consente di realizzare rispetto all'investimento in normali BTP è soggetto a potenziali riduzioni, anche rilevanti, in relazione alla presenza nel prodotto della componente derivata, rappresentata dalla vendita della opzioni Put.

Il "BTP/ON LINE" costituisce, pertanto, un prodotto particolarmente complesso costituito dalla combinazione di due diversi contratti, di cui uno avente natura derivata.

Sono evidenti le gravi difficoltà di valutazione da parte di un investitore non esperto il che comporta che la Banca collocatrice, ha l'obbligo di adottare procedure di vendita volte a selezionare adeguatamente la clientela cui offrire il prodotto, e ad informare correttamente i potenziali investitori sui rischi ad esso collegati, secondo



quanto previsto dall'art. 21 del d. lgs. 24.2.1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari finanziari, e dall'art. 28 del Regolamento di attuazione del d. lgs. cit., (adottato dalla Consob con delibera n. 11.522 del 1.7.1998), e deve quindi astenersi dall'effettuare il collocamento di tale prodotto a investitori non adeguatamente preparati ed in grado di comprendere i meccanismi (art. 29 reg. Consob 1.7.1998).

Nella fattispecie, dalla documentazione in atti emerge che non vi è alcun contratto scritto in ordine alla vendita di opzioni Put alla Banca del Salento: già questo determina un primo profilo di nullità del contratto, in quanto, secondo l'art. 23 del d. lgs. 24.2.1998, n. 58 e l'art. 30 del reg. Consob, gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto.

In secondo luogo, l'operazione posta in essere dalla Banca del Salento non risulta assolutamente adeguata al profilo di investitore ricoperto tanto dalla sig.ra [redacted] che dal marito sig. [redacted]: questi, infatti, sono persone di bassa scolarizzazione (licenza elementare), casalinga l'una ed operaio l'altro (circostanze, queste dedotte dai ricorrenti e non contestate), il che fa ritenere che i medesimi non fossero di certo in grado di comprendere il complesso meccanismo di funzionamento del prodotto "BTP/ ON LINE", ed il grado di rischiosità dello stesso.

Date le caratteristiche dell'investitore, infatti, il prodotto di investimento adeguato non poteva che essere rappresentato da un investimento "puro" in titoli di Stato, e tale infatti era stata la richiesta della sig.ra [redacted] al funzionario della Banca del Salento.

Non vi è dubbio, quindi, che, nel caso di specie, è stata violata la disposizione di cui all'art. 29 del reg. Consob, che vieta agli intermediari finanziari di compiere operazioni non adeguate alle caratteristiche dell'investitore per tipologia, effetto, frequenza e dimensione.

Nel caso di specie, inoltre, non risulta neanche che la Banca del Salento abbia fornito alla sig.ra [redacted] tutte le informazioni necessarie circa le caratteristiche del prodotto ed i rischi ad esso connessi.

Nessun foglio contenente informazioni e sottoscritto dalla ricorrente è stato prodotto dalla Banca resistente, il che porta ad escludere che la sig.ra [redacted] abbia ricevuto le informazioni necessarie per comprendere la particolare natura dell'operazione.

Né negli altri fogli prodotti, che contengono la sottoscrizione della sig.ra [redacted], vi è l'attestazione di avere ricevuto le specifiche informazioni attinenti alle caratteristiche del prodotto in questione. Conseguentemente, quindi, la violazione pacifica



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly "P. S.", written on the right margin of the document.

dell'art. 28 del reg. Consob e dell'art. 21 d. lgs. n. 58/1998.

In presenza delle violazioni evidenziate, deve riconoscersi la nullità del contratto di investimento "BTP/ON LINE" per cui è causa: le prescrizioni di cui agli artt. 21 d. lgs. 24.2.1998, n. 58, e 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 sono infatti da considerarsi come norme imperative ex art. 1418 c.c., in considerazione della natura generale degli interessi tutelati (tutela del risparmio, diligenza degli intermediari, regolarità ed integrità dei mercati: v. art. 47 Cost., artt. 5 – riguardante le finalità dei poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia ed alla Consob – e 190 del d. lgs. n. 58/1998 – che prevede sanzioni amministrative per le violazioni dell'art. 21 del t.u.f. –, nonché la direttiva 93-22 CE del 10.5.1993, ora sostituita da quella n. 2004-39 CE).

Con specifico riferimento al contratto di vendita di opzione Put, poi, emergono ulteriori profili di nullità.

In primo luogo in quanto, come si è visto, non vi è nella specie un contratto scritto di vendita dell'opzione Put, e ciò in violazione dell'art. 23 del d. lgs. n. 58/1998 e dell'art. 30 del reg. Consob n. 11522/98, norme, anche queste, che devono considerarsi imperative, in quanto volte a tutelare l'interesse alla corretta informazione del risparmiatore, interesse che rientra nella più ampia esigenza di tutela del risparmio.

Dall'altro lato, quand'anche si volessero considerare come contratto di vendita dell'opzione Put i documenti sottoscritti dalla sig.ra ~~Maggi~~ (in nessuno dei quali, comunque, si fa riferimento alla vendita dell'opzione Put), in ogni caso in tali documenti non vi è alcun riferimento alla tipologia ed alla quantità delle attività sottostanti: infatti, nei documenti denominati "conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari" depositato da entrambe le parti, alla voce "Descrizione Strumenti Finanziari" vi è unicamente la dicitura "BTP 1/7/2006", nel mentre manca ogni altro riferimento ai valori mobiliari che pure l'istituto asserisce essere stati acquistati.

Sempre con riferimento all'opzione Put, difetta totalmente sia l'indicazione del prezzo base (strike price) di acquisto/rivendita dei titoli, sia il premio di opzione. Tale situazione pone il cliente nella condizione di assoluta ignoranza circa gli elementi essenziali del contratto di opzione, e l'assenza di tali elementi rende del tutto indeterminata la prestazione oggetto del contratto.

Ne consegue la nullità del contratto stesso per indeterminatezza dell'oggetto, e quindi per violazione dell'art. 1346 c.c.

Riconosciuti i molteplici profili di nullità del contratto di investimento "BTP/ON



LINE" intercorso frai ricorrenti e la banca resistente, consegue, in applicazione delle norme sull'indebitito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.), la condanna della banca alla restituzione della somma versata dai ricorrenti in esecuzione del contratto in esame - con diritto della stessa a rientrare in possesso dei titoli -, al netto degli interessi maturati ed effettivamente corrisposti. Pertanto, la predetta resistente deve essere condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, per la detta causale, della somma lorda di € 12.000,00 da cui andrà detratto l'importo comunque percepito dai clienti a titolo di interessi in occasione della scadenza delle singole cedole.

Quanto alla decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, rileva il decidente che non sono emersi nel presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale del convenuto (buona fede che, come è noto, si presume - art. 1147 c.c.). Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c, gli interessi legali sulla somma da restituire devono essere computati dal 25.5.2005 - data di notifica del ricorso e conseguente dies a quo di decorrenza della mora - al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


**P.Q.M.**

- 1) Condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del suo legale rapp.te, al pagamento in favore di ~~Maggi~~ e ~~N...~~ della somma di € 12.000,00 - salva la detrazione di eventuali interessi maturati ed effettivamente corrisposti e la restituzione dei titoli alla banca -, oltre gli interessi legali dal 25.05.2005, data di notifica del ricorso;
- 2) condanna inoltre la banca resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.684,43 di cui € 152,71 per esborsi, € 531,72 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA, con distrazione al procuratore anticipatario avv. Antonio Putignano;
- 3) dichiara la presente ordinanza immediatamente esecutiva come per legge;
- 4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Brindisi, li 15 dicembre 2005

**IL GIUDICE**

Dott. Francesco Giliberti



TRIBUNALE DI BRINDISI

Deposito in Cancelleria

Brindisi 16.12.05



Il Cancelliere C1  
(Franzia CALO)

TRIBUNALE DI BRINDISI

Copia conforme all'originale



23-D4G-2005

IL CANCELLIERE  
C...